

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETÀ RESE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 1 - In riferimento agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 il Comune dovrà provvedere alla verifica delle *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni (dsc)* e delle *dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (dsan)*, presentate dai richiedenti, contestualmente o ad integrazione di istanze, all'Amministrazione comunale;

ART. 2 - Il controllo verrà effettuato a campione, uno ogni due pratiche, in ordine cronologico, nella generalità dei casi, e su tutte le Dsc e Dsan quando le stesse siano prodotte allo scopo di ottenere benefici di qualsiasi tipo, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per i contributi, approvato con Deliberazione C.C. n. 116 del 01.10.2001;

ART. 3 - In caso la Dsc, venga presentata per ottenere una prestazione sociale agevolata, il controllo dei redditi verrà effettuato, presso il Ministero delle Finanze, per quanto riguarda la denuncia dei redditi, presso l'Ufficio Ipoteche, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare e per mezzo della Guardia di Finanza, per quanto riguarda il patrimonio mobiliare gestito da Istituti di credito ed altri intermediari finanziari.

La situazione familiare verrà controllata presso le anagrafi di questo ed altri Comuni interessati.

ART. 4 - Le richieste di controllo, verranno inoltrate non oltre giorni dieci dal ricevimento della dichiarazione, e in ogni caso prima dell'erogazione del beneficio.

ART. 5 - Al fine di snellire la procedura, potrà essere richiesto all'interessato di fornire la documentazione a comprova dell'autocertificazione presentata. Dovrà in ogni caso essere ricordato al medesimo che non ha alcun obbligo in merito, salvo quello di fornire gli indirizzi presso cui il Comune possa svolgere il proprio riscontro.

ART. 6 - Quando siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'amministrazione, in forma di Dsc o Dsan, si deve dar corso all'applicazione dell'articolo 76 del DPR 445/2000, con rilevazione della sussistenza di presupposti probatori per il reato punito dall'art. 483 del codice penale.

La rilevazione deve porre in evidenza l'eventuale associazione a tale reato di altre fattispecie, quali quelle previste dagli articoli 495 e 496 (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri) dello stesso codice. In caso di accertamento del mendacio e della falsità delle dichiarazioni o delle attestazioni rese, l'operatore che ne rileva la non veridicità, in quanto pubblico ufficiale, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente con indicazione della *notitia criminis* e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

La verifica della falsa attestazione ha inoltre effetti anche sul quadro di elementi di beneficio garantiti al soggetto sulla base del provvedimento emesso con presupposti istruttori viziati dal mendacio, in quanto deve comportarsi l'immediata attivazione del settore/servizio competente dell'amministrazione, nelle forme dovute, per la sospensione e la revoca dei benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante sulla base della dichiarazione non veritiera. Tale principio è stato ribadito dall'articolo 75 DPR 445/2000 e comporta per l'amministrazione l'obbligo di adottare tutti gli atti necessari per sanare la situazione "falsata", e per recuperare

eventuali somme indebitamente percepite dal soggetto che ha reso le false dichiarazioni nelle Dsc o Dsan presentate.

=====

D.P.R. 28.12.2000 N. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Art. 43 - Accertamenti d'ufficio

Art. 46 - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Art. 47 - Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Art. 71 - Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'art. 43, consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità il funzionario competente a ricevere la documentazione da notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4.

Art. 72 - Responsabilità dei controlli

1. Ai fini dei controlli di cui all'art. 71 le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

Art. 75 - Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 76 - Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.

CM/Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI CONTROLLI SU DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI DI NOTORIETA'

➤ DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 21/05/2002

“Approvazione del regolamento per la realizzazione di controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rese all’Amministrazione Comunale”

Pubblicato

Dal 30/05/2002 al 14/06//2002